

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 12/02/2008 n. 491
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1

Se è pacifico che l'interesse pubblico al cui soddisfacimento è diretto l'insieme delle misure di prevenzione antimafia giustifica anche interventi basati sul mero sospetto e quindi privi di quell'accertamento rigoroso che il nostro ordinamento esige nella sede penale è, per converso, evidente che un fatto che ha trovato smentita all'esito di un procedimento penale non può essere richiamato per assumere capacità qualificatoria dal punto di vista dell'informativa antimafia (Sez. V, 31 maggio 2007, 2828; 27 giugno 2006, n. 4135).